



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 - 20088 Rosate (MI) - Tel. 02.90830.1 - Fax 02.908.48046

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 148 DEL 20/12/2012

**OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO ISTITUZIONE FORME DI
PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DI POLIZA LOCALE**

Il giorno 20/12/2012 alle ore 22.40 presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, DEL BEN DANIELE, assistito dal Segretario Comunale DOTT.SSA ANNACHIARA AFFAITATI.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti

**DEL BEN DANIELE
VENGHI CLAUDIO
LIBERALI MARIO
ORENI MONICA
CRESPI ALESSANDRO**

Assenti

Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta:

Premesso che l'art. 208 c. 4 del vigente Codice della Strada - D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni ed integrazioni - dispone che una quota del 50% dei proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative per violazioni al Codice della Strada spettanti ai Comuni e agli altri enti diversi dallo Stato sono devoluti per le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, tra cui, alla lettera a) ultimo capoverso, al finanziamento degli oneri di assistenza e previdenza riconosciuto in favore del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;

RAVVISATO che dal combinato disposto delle norme sopra richiamate, è dato evincersi la possibilità dell'Ente Comunale di destinare quota parte dei proventi in disamina all'assistenza e previdenza del personale della Polizia Locale da esso dipendente;

RICHIAMATA la Deliberazione GC n. 29 del 29/08/2012 con la quale si destinavano i proventi delle sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada per l'anno 2012;

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale n. 426 del 17/10/2000, la quale in ordine all'interpretazione dell'art. 208 del Codice della Strada ha affermato che il legislatore ha inteso costituire un fondo speciale, alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al Codice della strada, a disposizione degli enti locali, finalizzato a:

1) provvedere, secondo la discrezionalità che è loro riconosciuta dal comma 4 del richiamato art. 208, a specifiche finalità di promovimento del buon funzionamento della circolazione stradale;

2) integrare l'assistenza e la previdenza del personale della Polizia Locale che svolge servizi di polizia stradale in considerazione delle condizioni di particolare disagio sotto il profilo della sicurezza e della salute, dei soggetti preposti al controllo del rispetto delle regole della circolazione stradale;

DATO ATTO pertanto che la richiamata sentenza della Corte Costituzionale scioglieva definitivamente le riserve formatesi in relazione alla legittimità dell'utilizzo di parte dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni a norme del Codice della Strada di cui all'art. 208, affermando legittimo destinare una quota dei proventi alla previdenza integrativa del personale della Polizia Locale e, in generale, al miglioramento della circolazione stradale;

PRESO ATTO che l'art. 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Regione - EE.LL. siglato il 22/01/2004 prevede che la gestione delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali di cui all'art. 208 C.d.S. spetti "agli organismi di cui all'art. 55 del CCNL 14/09/2000, composti da rappresentanti dei dipendenti e costituito in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della L. n. 300 del 1970" (Statuto dei lavoratori);

CONSIDERATO che la costituzione del fondo speciale di cui sopra a favore del personale della Polizia Locale, ed in particolare la gestione delle risorse ad esso destinate, debba essere opportunamente e dettagliatamente disciplinata da apposito regolamento che stabilisca le finalità e le modalità del suo utilizzo, nel rispetto delle vigenti norme;

VISTA la proposta di regolamento formulata dal Comandante del Corpo di Polizia Locale;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – testo Unico degli Enti Locali;

VISTO il D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 – Nuovo Codice della Strada;

VISTA la Legge n. 300 del 20/05/1970 – Statuto dei Lavoratori;

VISTO l'art. 17 del vigente CCNL degli Enti Locali siglato il 22/01/2004;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espresso rispettivamente dal Responsabile del Settore Polizia Locale e dal Responsabile Settore Economico – Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Con voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare il "REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE" secondo lo schema allegato alla presente deliberazione, costituito da n. 10 articoli;
2. di dare atto che il fondo di cui sopra sarà finanziato con prelievo dei proventi sanzionatori ex art. 208 del Codice della Strada, conformemente a quanto stabilito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 426 del 17/10/2000 in premessa indicata;
3. di finanziare le suddette spese mediante allocazione degli specifici stanziamenti di bilancio predisposti annualmente dalla Giunta Comunale in sede di destinazione dei proventi sanzionatori di cui all'art. 208 del Codice della Strada, dando atto che per l'anno in corso sono stati stanziati complessivi € 6.000,00 quale quota massima da rapportarsi ai proventi introitati come derivante dal verbale di chiusura del Bilancio;
4. di comunicare il presente atto deliberativo alle Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti.

Quindi, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, con voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE

Art. 1 – Istituzione

1. A norma dell'art. 208 del Codice della strada e dell'art. 17 del C.C.N.L. siglato il 22/01/2004 è istituito il fondo per la previdenza integrativa per il personale della Polizia Locale.

Art. 2 – Scopi

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'articolo 6 sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato articolo 208 e, pertanto saranno impegnate per stipulare contratti e polizze che assicurino previdenza integrativa.

2. Le forme di previdenza integrativa vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di Società di Gestione del Risparmio, costituiti da Fondi Pensione Aperti, F.I.P. (Fondi Pensioni Individuale) o P.I.P. (Piani Pensione Individuali), assicurazione sulla vita e prodotti assicurativi similari consentiti dalla legge.

Art. 3 – Destinatari

1. Destinatari delle forme di previdenza integrativa sono tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Rosate, a tempo indeterminato, avente profilo professionale non amministrativo, compreso il Comandante/Responsabile del predetto Corpo, con le seguenti precisazioni:

- a. Con decorrenza 01/01/2013 coloro che alla data del 31/12/2012 risultavano in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Rosate;
- b. Per i nuovi assunti successivamente all'01/01/2013, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al superamento del periodo di prova;
- c. La quota annuale individuale terrà conto dell'effettiva presenza in servizio di ciascun operatore. A tal fine i periodi di appartenenza alla Polizia Locale si conteggiano in base ai mesi effettivi di servizio nell'intesa che le frazioni di mese superiori ai 15 (quindici) giorni si computano come mese intero, mentre si trascurano le frazioni di mese sino a 15 giorni;
- d. Il riconoscimento della quota annua è subordinato alla valutazione della performance dell'anno precedente in riferimento ad un effettivo miglioramento della sicurezza stradale (specifica finalità dell'art. 208).

Art. 4 – Organismo di gestione del fondo.

1. Ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. 22/01/2004 la gestione delle risorse del fondo di cui al precedente art. 1 spetta agli organismi di cui all'art. 55 del CCNL 14/09/2000, composti da rappresentanti dei dipendenti e costituito in conformità da quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

2. La nomina di tale organismo incaricato della gestione delle risorse è demandata ad apposito atto da adottarsi da parte del Responsabile del Servizio Polizia Locale, stabilendo che lo stesso sarà formata da:

- Responsabile del Servizio di Polizia Locale, o suo sostituto, con funzioni di Presidente;
- due componenti individuati, per mezzo di votazione palese a maggioranza, tra gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale destinatari del presente regolamento.

A cura del Presidente possono essere invitati a partecipare ai lavori il Responsabile del servizio personale ed il Responsabile del servizio finanziario.

3. Le funzioni di Segretario dell'organismo di gestione del fondo vengono svolte da uno dei due dipendenti eletti in rappresentanza dei lavoratori, su incarico del Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

4. Per la validità delle adunanze debbono essere presenti tutti i membri; nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.

[Handwritten signature]

Art. 5 - Competenze dell'organismo di gestione del fondo

1. L'organismo di gestione del fondo:
 - a) delibera in ordine ad eventuali modifiche da apportare ai contratti stipulati per il personale della Polizia Locale avente diritto, qualora intervengano modifiche della normativa contrattuale e legislativa in generale che le regolamentano;
 - b) svolge funzioni di controllo e vigilanza sulla corretta e conveniente gestione dei fondi previdenziali;
 - c) propone la somma da destinarsi al fondo.
2. La partecipazione dei lavoratori all'organismo di gestione non dà diritto a compensi economici.

Art. 6 - Finanziamento del Fondo

1. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, riconosciute annualmente nell'ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex articolo 208 C.d.S. Tale quota corrisponderà ad una percentuale da calcolarsi sul 50% dei proventi incassati nell'anno (considerando quanto incassato sia in conto competenza che in conto residui) derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 208 del C.d.S. Nessuna ulteriore spesa, rispetto a quanto destinato annualmente con provvedimento della Giunta Comunale, dovrà essere posta a carico del Comune di Rosate, neppure per eventuali sospensioni, modifiche, cessazioni o riattivazioni delle polizze.
2. L'Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell'articolo 393 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).
3. Le risorse verranno annualmente assegnate all'organismo di cui al precedente art. 4 che selezionerà, nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, la compagnia assicurativa per la stipula delle polizze e provvederà alla gestione del fondo stesso, secondo le finalità previste nel presente regolamento.
L'organismo curerà la gestione delle risorse disponibili e si assumerà la responsabilità della effettiva rispondenza dell'utilizzo delle risorse assegnate alle finalità previste dalle disposizioni di legge in questione. Annualmente tale Organismo presenterà una relazione alla Giunta Comunale.
4. Il Responsabile del Settore / Comandante di Polizia Locale provvederà all'affidamento del servizio ad Istituti Assicurativi o Bancari o Società di Gestione selezionati, ad impegnare e liquidare le risorse disponibili a favore degli stessi, ed a curare la gestione delle relative convenzioni secondo modalità e ripartizioni comunicate dal Comitato predetto Organismo.
5. La quantificazione annuale della somma destinata a tale risorsa, secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere approvata contestualmente alla deliberazione che definisce la previsione dell'entrata relativa all'art. 208 del C.d.S e potrà essere per alcune annualità anche pari a zero per esigenze di equilibrio del Bilancio Comunale.
6. La quantificazione annuale non potrà superare l'importo complessivo di € 1.200,00 per dipendente.

Art. 7 - Disciplina delle prestazioni previdenziali

1. Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano almeno una linea di investimento con le seguenti caratteristiche:
 - Capitale garantito,
 - Rendimento minimo annuo garantito.
2. Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione.
3. Ove lo strumento finanziario selezionato abbia diverse linee di investimento, il personale è libero di aderire alla linea più confacente alla propria condizione e di cambiarla successivamente assumendosi i costi delle operazioni.



4. Nel caso in cui il dipendente abbia già sottoscritto, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, una forma di previdenza integrativa con altro Istituto Assicurativo o bancario diverso da quelli selezionati, potrà decidere di individuare la predetta forma previdenziale come destinataria della quota a lui spettante.

Art. 8 – Cessazione della condizione contributiva dell'Ente

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente ovvero di mobilità interna o comunque di perdita della qualifica di Agente o di Ufficiale di Polizia Locale, il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere per il singolo interessato la facoltà di:

- proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
- trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale;
- riscattare la propria posizione individuale.

2. L'obbligo contributivo dell'Ente ha comunque termine al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma precedente.

3. L'obbligo dell'Ente è altresì sospeso esclusivamente durante la fruizione dei periodi di aspettativa non retribuita del dipendente, nei casi disciplinati dal C.C.N.L.

Art. 9 - Contribuzione volontaria

1. Il dipendente ha la facoltà di integrare in proprio la somma che il Comune corrisponde al gestore dello strumento previdenziale ovvero di continuare i versamenti in proprio, dalla data di interruzione del rapporto, con l'esonero dell'Ente da ogni obbligazione.

Art. 10 – Norme finali

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge nazionali e regionali in materia.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate eventuali norme regolamentari incompatibili.

SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 20/12/2012 DELIBERA NR. 148
ART. 49 D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ISTITUZIONE FORME DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole

li, 20/12/2012

IL RESPONSABILE DI SETTORE
f.to Comandante Luigi Albizzati



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

20/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
P.TO DON.SSA GIULIA LANGIAGALLI

Si esprime parere favorevole alla citata GC 148 di bilancio.

L'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO

li,

IL REVISORE DEL CONTO



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Del Ben Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 25/01/2013 al 09/02/2013

Rosate, 25/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziative, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate, 09/02/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 25/01/2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annachiara Affaitati